



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - TS/AIA/9

Decreto n. 141

Trieste, 5 FEB. 2014

D.Lgs. n. 152/2006. Voltura e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1997 del 13 ottobre 2009.

Società PROMOLOG S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1997 del 13 ottobre 2009, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. con sede legale in Rovigo, via Aldo Moro, 6, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo;

Atteso che con scrittura privata repertorio n. 124199 e raccolta n. 37180, autenticata in data 7 gennaio 2014, dal notaio dott. Carlo Vico, la Società GRANDI MOLINI S.p.A. ha concesso in affitto alla Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale in Rovigo, via Aldo

Moro, 6, il ramo di azienda sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, avente ad oggetto l'attività di molitura del frumento;

Vista la domanda del 10 gennaio 2014, pervenuta il 17 gennaio 2014, con la quale la Società PROMOLOG S.R.L. ha chiesto la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1997 del 13 ottobre 2009;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1997 del 13 ottobre 2009;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1997 del 13 ottobre 2009, è volturata a favore della Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale in Rovigo, via A. Moro, 6, identificata dal codice fiscale n. 01132290295.

Art. 2 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", "DISPOSIZIONI GENERALI", "RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO", al decreto n. 1997 del 13 ottobre 2009, la Tabella 1 viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1- *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto (controllo interno)	Società PROMOLOG S.R.L.	Antonio Cristante
Società terza contraente (controllo esterno)	-	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1997/2009.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1997

ALP.10 - TS/AIA/9

D.Lgs. n. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale).

Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A..

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato D.Lgs. n. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al D.Lgs medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243. - Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'Allegato I del dlgs 59/2005;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 4217 del 27 settembre 1996, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di carico, scarico ed immagazzinamento di cereali e per l'attività molitoria, sito in Comune di Trieste, Porto Nuovo Molo VI, da parte della Società TRIESTE TERMINAL CEREALI S.R.L. con sede legale in Comune di Trieste, via F. Filzi, 15;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 643 del 9 marzo 1999, con la quale è stato prorogato di sei mesi e pertanto fino al 27 marzo 1999, il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto di cui alla citata DGR n. 4217/1996;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 868 del 26 marzo 1999, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di carico, scarico ed immagazzinamento di cereali e per l'attività molitoria, consistente nell'installazione di 5 nuovi punti di emissione, sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, da parte della Società TRIESTE TERMINAL CEREALI S.R.L. con sede legale in Comune di Trieste, Punto franco Nuovo (Porto di Trieste);

Visto il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 756 del 23 giugno 2003, con il quale è stata modificata l'autorizzazione di cui alla citata DGR 4217/1996 ed è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di carico, scarico ed immagazzinamento di cereali e per l'attività molitoria, sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, da parte della Società TRIESTE TERMINAL CEREALI S.R.L.;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1450 del 29 giugno 2005, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di carico, scarico ed immagazzinamento di cereali e per l'attività molitoria, sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, da parte della Società TRIESTE TERMINAL CEREALI S.R.L. ed è stata effettuata una ricognizione di tutti i punti di emissione autorizzati;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1128 del 28 giugno 2006, con il quale si è preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con le DGR n. 4217/1996, n. 643/1999 e n. 868/1999 e con i decreti n. 756/2003 e n. 1450/2005, dalla Società TRIESTE TERMINAL CEREALI S.R.L. alla Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A. con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo, 261;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3068 del 18 dicembre 2006, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di carico, scarico ed immagazzinamento di cereali e per l'attività molitoria,

sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, da parte della Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.;

Vista l'autorizzazione Prot. corr. n. N-12/3-1-24/ - 09 del 15 luglio 2009, con la quale il Comune di Trieste ha autorizzato lo scarico sul suolo di acque reflue assimilate a quelle domestiche (derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) provenienti dall'insediamento di tipo residenziale e servizi sito in Punto Franco Nuovo di Trieste – silos a mare e hangar n. 65;

Considerato che l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 59/2005, prevede che l'autorità competente stabilisca il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e ad impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

Visto il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente n. 1454 del 20 luglio 2006, con il quale è stato stabilito, per l'attività di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando la data del 31 marzo 2007, per tale incombenza;

Considerato che l'articolo 1, comma 1bis, del citato Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243, di modifica dell'articolo 5, comma 19 del d.lgs 59/2005, differisce i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale al 31 gennaio 2008;

Vista la domanda del 31 gennaio 2008, con la quale la Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo, 261, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005, sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo;

Vista la nota prot. n. ALP.10-4409-TS/AIA/9 del 11 febbraio 2008, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Vista la nota prot. n. ALP.10-4410-TS/AIA/9 del 11 febbraio 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, all'ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Piccolo" del 20 febbraio 2008, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del d.lgs 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs 59/2005;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 6 novembre 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione fa una breve descrizione del procedimento di

autorizzazione integrata ambientale e quindi dà la parola al rappresentante della Società che illustra l'attività svolta nello stabilimento di Trieste;

- i rappresentanti della Provincia di Trieste con nota del 6 novembre 2008 (Relazione di servizio, del Comune di Trieste con nota prot. n. 188693 del 4 novembre 2008, dell'A.R.P.A. FVG con nota del 6 novembre 2008 e dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" con nota prot. 47563/GEN IV.1.D dd. 04/11/2008, hanno chiesto alla Società chiarimenti e documentazione integrativa;

- la Conferenza di servizi alle ore 11.45 chiede alla Società di uscire momentaneamente dalla sala. Ne è seguito un breve dibattito, alla fine del quale, alle ore 11.55, la Società è stata invitata a rientrare;

- la Conferenza di Servizi chiede alla Società di trasmettere, in numero di 7 copie, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, la documentazione integrativa evidenziata con le succitate note;

- la Conferenza di servizi ritiene di sospendere il procedimento in attesa di ricevere la documentazione di cui sopra;

Atteso che in data 23 dicembre 2008 sono pervenute la Dichiarazione del gestore dell'impianto e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria;

Vista la nota del 10 febbraio 2009, con la quale al Società ha chiesto una proroga di 45 giorni, rispetto al termine fissato in sede di Conferenza di servizi, al fine di trasmettere la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-5080-TS/AIA/9 del 18 febbraio 2009, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la proroga richiesta con la citata nota del 10 febbraio 2009;

Vista la nota del 30 marzo 2009, con la quale la Società ha trasmesso, nei termini, 7 copie di tutta la documentazione presentata ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, debitamente corretta ed integrata, sulla base dei chiarimenti e della documentazione richiesti in sede di prima seduta di Conferenza di servizi;

Preso Atto che con la succitata nota del 30 marzo 2009, la Società ha inoltre comunicato di essere in attesa della definizione, da parte del Comune di Trieste, della pratica di autorizzazione allo scarico di acque civili derivanti dai servizi igienici dello stabilimento;

Vista la nota prot. n. ALP.10-9635-TS/AIA/9 del 2 aprile 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Trieste e all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", la documentazione trasmessa dalla Società in data 30 marzo 2009;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 luglio 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Società presenta l'autorizzazione allo scarico delle "acque reflue assimilate a quelle domestiche" prot. corr. n. N-12/3-i-24-09 del 15 luglio 2009, rilasciata dal Comune di Trieste;

- il rappresentante della Provincia di Trieste presenta la Relazione di servizio del 13 luglio 2009;

- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, dell'autorizzazione allo scarico e della Relazione della Provincia di Trieste;

- la Relazione istruttoria viene integrata e modificata sulla base delle osservazioni dei

partecipanti alla Conferenza di servizi;

- la Conferenza di servizi approva la Relazione istruttoria come integrata e modificata;

Ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere alla Regione di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. medesimo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Atteso che dalla suddetta documentazione amministrativa si evince che la Società ha trasferito la sede legale da Corso del Popolo, 261 a via Aldo Moro, 6, nell'ambito del Comune di Rovigo;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), sito in Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, da parte della Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. con sede legale in Rovigo, via Aldo Moro, 6.

Art. 2 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti qui di seguito elencati:

Emissioni in atmosfera

- delibera della Giunta regionale n. 4217 del 27 settembre 1996;
- delibera della Giunta regionale n. 643 del 9 marzo 1999;
- delibera della Giunta regionale n. 868 del 26 marzo 1999;

- decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 756 del 23 giugno 2003;
- decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1450 del 29 giugno 2005;
- decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1128 del 28 giugno 2006;
- decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3068 del 18 dicembre 2006;

Scarichi idrici

- autorizzazione Prot. corr. n. N-12/3-1-24/ - 09 del 15 luglio 2009 del Comune di Trieste;

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dalle pertinenti MTD pubblicate con il D.M. 1/10/2008.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 59/2005.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. medesimo.

Art. 8 - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - L'ARPA comunica al Servizio competente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs. medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo e all'articolo 3 della l.r. 11/2009 e a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs 59/2005, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dello stabilimento è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinente, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del d.lgs 59/2005 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, commi 1 e 4 del d.m. 24 aprile 2008.

Art. 14 - Il gestore dello stabilimento, in caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi previsti all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **13 OTT. 2009**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2



- vibroseparatori, dotati di appositi trabatti, a setacci sovrapposti, per la separazione delle impurità grosse e di quelle più minute;
- tarare ove il grano viene investito da una corrente d'aria ascensionale per l'asportazione delle impurità leggere quali polvere, pagliuzze, grani vuoti etc...

In tutte le fasi di movimentazione il cereale viene aspirato in continuazione. Il sistema di aspirazione fa capo a filtri di aspirazione a maniche ed a ventilatori a media pressione. Gli scarti della prepulitura vengono inviati ad apposita linea di macinazione.

Pulitura: prima e seconda pulitura

Il grano duro viene fatto confluire nel ciclo di prima pulitura nel quale vengono svolte varie operazioni:

- separatori: per estrarre semi estranei di calibratura superiore ed eliminare impurità più piccole;
- tarare a ciclo chiuso di aria: per aprire a ventaglio la massa del grano, distanziando i chicchi e consentire la separazione delle impurità;
- separatori magnetici: per completare l'eliminazione dei corpi ferrosi;
- spietratori: per eliminare eventuali pietruzze dal grano;
- spellatura: per staccare dalla cariosside la terra, la barba, il pericarpio, il germe e altre impurità;
- condizionamento: per ottenere un'efficace bagnatura del grano.

Nella seconda fase di pulitura il grano subisce una seconda fase di bagnatura e condizionamento.

Gli scarti della pulitura vengono inviati al reparto macinazione scarti.

Macinazione e stoccaggio del grano

Le attrezzature che costituiscono le 2 linee di macinazione del grano duro sono distribuite negli otto piani che compongono il reparto:

- al I piano è situata la cabina elettrica di comando dell'impianto;
- al III piano ci sono i laminatoi
- al V e VI piano sono installate le semolatrici per la selezione delle semole;
- al VII piano si trovano i plansichters ad alto rendimento, per la classificazione dei prodotti in macinazione;
- al VIII piano avviene il trasporto pneumatico del prodotto con sistemi di elevazioni, cicloncini e valvole a stella in corrispondenza del carico dei singoli passaggi di setacciatura.

Materie prime

La materia prima utilizzata nell'impianto è costituita dal grano duro e da altri cereali che vengono trasportati nello stabilimento da camion, vagoni ferroviari e per lo più con navi di vario tonnellaggio. Altra materia prima utilizzata è costituita da acqua di rete per la bagnatura del grano stesso.

Stoccaggio e miscelazione prodotti finiti

Lo stoccaggio della semola avviene nei silos. Da qui la semola viene inviata al sistema di caricamento alla rinfusa delle autocisterne per la successiva commercializzazione.

ENERGIA

Consumo di energia elettrica

All'interno dello stabilimento non viene prodotta energia, esiste una unità termica con potenzialità termica nominale di 115 KW funzionante a gasolio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. L'impianto non è soggetto ad autorizzazione.

Emissioni in atmosfera

La Società dichiara che nell'impianto sono presenti punti i seguenti punti di emissioni:

per il molino:

- punto 1: 1° pulitura D2 (ALP10-3068-TS/INAT/69/4)
- punto 2: Pneumatico 1 D2 (ALP10-3068-TS/INAT/69/4)
- punto 3: Pneumatico 2 D2 (ALP10-3068-TS/INAT/69/4)
- punto 4: Semolatrice 1 D2 (ALP10-3068-TS/INAT/69/4)
- punto 5: 1° pulitura D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
- punto 6: 1° pulitura D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
- punto 7: 2-3° pulitura D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
- punto 8: Pneumatico 1 D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
- punto 9: Pneumatico 2 D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
- punto 10: Semolatrice 1 D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
- punto 11: Semolatrice 2 D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)

punto 12: Semolatrice 3 D1 (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
punto 13: Silos stoccaggio semola (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
punto 14: Scarico rinfusa semola (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
punto 15: Lavor. Sottoprodotti (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
punto 16: Trasporto silos mulino (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)
punto 17: Semolatrice 2 D2 (ALP10-3068-TS/INAT/69/4)
punto 18: Semolatrice 3 D2 (ALP10-3068-TS/INAT/69/4)
punto 19: 2^ pulitura linea 2 (ALP10-3068-TS/INAT/69/4)
punto 20: Caldaia riscald. Uffici attività da inquinamento poco significativo ai sensi del art. 269, comma 14 del D.lgs n.152/2006.

per il silos portuale

punto F1: Nastri in banchina (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F2: Fossa scarico vagoni (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F3: Fossa scarico vagoni (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F4: Fossa scarico vagoni (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F5: Trasporto polveri (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F6: Elevatore e trasportatore (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F7: Elevatore e trasportatore (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F8: Bilancia e trasporti carico silos (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F9: Bilancia-trasporti carico silos (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F12: Asp. elevatori e trasporti (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F13: Aspiraz prepulitura (ALP10-756-TS/INAT/69/2)
punto FT1A: Pompe asp. scarico navi (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto FT1B: Pompe asp. scarico navi (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto FT2: Pompe asp. pulizia stive (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto FT3: Pompe aspirante scarico navi (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto FT4: Pompe aspirante carico navi (D.G.R. 4217 del 27/9/96)
punto F14: Aspiraz. celle cubettatrici (ALP10-1450-TS/INAT/69/3)

Sistemi di abbattimento

La Società dichiara che il potenziale inquinamento, sia interno che esterno deriva, per le lavorazioni tipiche dell'attività di molitura cereali, quasi esclusivamente dal parametro "polveri totali", costituite da residui di prepulitura, pulitura, macinazione e stoccaggio. La tipologia degli impianti di abbattimento polveri è essenzialmente costituita da filtri a maniche, di diverse dimensioni, in funzione della portata d'aria da cui sono attraversati. Il rendimento del sistema di abbattimento, varia intorno al 99-99,5% rispetto alle polveri in ingresso. Il prodotto recuperato dai filtri a maniche è rappresentato dalle polveri di cereali o farina e a seconda del tipo possono essere direttamente riutilizzati come prodotti del processo o possono costituire i sottoprodotti (cruscami per alimentazione animale).

Scarichi idrici

La Società dichiara che non vengono prodotte acque reflue industriali: l'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime di lavorazione.

La Società ha presentato in data 04/02/2009 al Comune di Trieste una richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate a quelle domestiche, prodotti dai servizi igienici del personale dello stabilimento;

- lo scarico raccolto dai servizi igienici del fabbricato "silos" viene inviato ad una fossa imhoff (della potenzialità di 8 abitanti equivalenti) e successivamente a pozzo perdente;

- lo scarico raccolto dai servizi igienici del fabbricato "Molino", che comprendono anche gli spogliatoi del personale, viene inviato ad una fossa imhoff (della potenzialità di 8 abitanti equivalenti) e successivamente in impianto biologico ad ossidazione totale e quindi in pozzo perdente.

La Società è stata autorizzata dal Comune di Trieste con autorizzazione allo scarico delle "acque reflue assimilate a quelle domestiche" prot. corr. n. N-12/3-i-24-09 dd. 15/07/2009.

La Società dichiara inoltre che nell'area dello stabilimento non è presente una rete di raccolta delle acque meteoriche, e che nel fabbricato "silos" è presente un pozzo dispersore delle acque meteoriche.

Emissioni sonore

La Società Grandi Molini Italiani S.p.A., dichiara che le principali sorgenti di rumore dello stabilimento sono costituite:

- dal reparto molino comprendente le linee di macinazione del grano duro e le relative sezioni per la pulitura e il condizionamento del grano;
- dal reparto silos, con le linee per lo scarico della materia prima e la sua successiva prepulitura;
- dal reparto miscelazione, con le linee per lo stoccaggio e la miscelazione delle farine;
- dall'area di carico prodotti e sottoprodotti a rinfusa;
- dall'area officina di manutenzione;
- dalla movimentazione dei mezzi in circolazione nell'area esterna (comune con altre attività e per passaggio mezzi di terzi) dello stabilimento per le operazioni di scarico e carico.

La Società ha effettuato una indagine sul clima acustico nel marzo 2009 che ha evidenziato una situazione acustica determinata dalla presenza di traffico costante in tutta l'area circostante lo stabilimento, sia relativo a mezzi che interagiscono direttamente con l'attività della Società, sia di mezzi estranei all'attività della stessa ditta. La Società segnala l'impossibilità di valutare i valori di emissione dello stabilimento per l'assenza di confini diversi dai muri perimetrali dei fabbricati e la posizione di sorgenti di rumore situate ad altezza tale da non determinare l'impatto significativo in posizioni vicine alle pareti stesse. La Società dichiara inoltre in tutte le misure di rumore effettuate attorno lo stabilimento è risultato che il rumore del traffico ha sovrastato ogni altra emissione sonora.

La Società ha realizzato un intervento di mitigazione delle emissioni sonore derivanti dal funzionamento dei compressori ricoprendo le pareti della sala con materiale fonoisolante.

Rifiuti

La Società dichiara che la gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento avviene secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti sono i seguenti:

- imballaggi in materiali misti (CER 150106);
- rifiuti urbani non differenziati (CER 200301);
- ferro e acciaio (CER 170405).

All'interno della Ditta si effettua il deposito temporaneo dei rifiuti, situato in un'area dedicata, nel quale vengono trasferiti quotidianamente i rifiuti prodotti.

Deposito temporaneo dei rifiuti

La Società dichiara che i rifiuti prodotti sono trasferiti quotidianamente nell'area destinata a deposito temporaneo. I rifiuti non pericolosi sono depositati in 3 contenitori di diverso volume dedicati a:

- ferro e acciaio;
- imballaggi in carta e cartone;
- imballaggi in rifiuti urbani non differenziati.

La Società utilizza Ditte esterne, iscritte all'albo nazionale dei gestori di rifiuti, incaricate del trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

DEFINIZIONE DELLA LISTA DELLE MIGLIORI TECNICHE PER LA PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO DELLO SPECIFICO SETTORE IN ITALIA

H1. MTD valide per tutti i settori produttivi

N.	Migliore Tecnica	Adottata	NOTE
1	Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati)	NO	
2	Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del personale.	SI	
3	Utilizzare un programma di manutenzione stabilito.	SI	
4	Riduzione degli scarti e delle emissioni in fase di ricevimento delle materie prime e dei materiali	SI	
5	Riduzione dei consumi di acqua - Installazione di misuratori di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	NO	La quantità di acqua da utilizzare è determinata dall'umidità della materia prime (grano) in ingresso all'impianto
6	Riduzione dei consumi di acqua - Separazione delle acque di processo dalle altre	--	Non viene utilizzata acqua di processo
7	Riduzione dei consumi di acqua - Riduzione del prelievo dall'esterno. Impianto di raffreddamento a torri evaporative	--	Non sono presenti torri evaporative
8	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle acque delle pompe da vuoto	--	Non vengono utilizzate acque di raffreddamento
9	Riduzione dei consumi di acqua - Eliminazione dei rubinetti a scorrimento e manutenzione di guarnizioni di tenuta in rubinetteria, servizi igienici, ecc.	NO	
10	Riduzione dei consumi di acqua - Impiego di idropultrici a pressione.	NO	
11	Riduzione dei consumi di acqua - Applicare agli ugelli dell'acqua comandi a pistola.	NO	
12	Riduzione dei consumi di acqua - Prima pulizia a secco degli impianti e applicazione alle caditoie sui pavimenti di trappole amovibili per la separazione dei solidi.	NO	
13	Riduzione dei consumi di acqua - Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili.	NO	
14	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni nelle quali non sia previsto l'uso di acqua potabile.	--	Non presenti depuratori di acque di processo.
15	Riduzione dei consumi energetici. Miglioramento del rendimento delle centrali termiche.	NO	E' presente una sola caldaia per riscaldamento uffici
16	Riduzione dei consumi energetici. Coibentazioni delle tubazioni di trasporto di fluidi caldi e freddi	SI	Adottata normale coibentazione di tubi di trasporto acqua calda servizi

17	Riduzione dei consumi energetici. Demineralizzazione dell'acqua	--	Non si utilizza acqua demineralizzata
18	Riduzione dei consumi energetici. Cogenerazione	NO	Non prevista
19	Uso efficiente dell'energia elettrica. Impiego di motori ad alta efficienza.	SI	E' In fase di valutazione la sostituzione di alcuni motori
20	Uso efficiente dell'energia elettrica. Rifasamento.	SI	
21	Uso efficiente dell'energia elettrica. Installazione di contatori su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	SI	Separati per reparto
22	Controllo delle emissioni gassose: sostituire combustibili liquidi con combustibili gassosi per il funzionamento degli impianti di generazione del calore.	NO	Non disponibile rete gas naturale
23	Controllo delle emissioni gassose - Controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento	NO	E' presente una sola caldaia per riscaldamento uffici
24	Controllo delle emissioni gassose - Riduzione dei rischi di emissione in atmosfera da parte di impianti frigoriferi che utilizzano ammoniaca (NT-13)	--	Non presenti
25	Abbattimento polveri mediante cicloni e multicicloni	--	Non utilizzati cicloni e multicicloni
26	Abbattimento polveri mediante filtri a maniche	SI	Tutti i punti di emissione sono dotati di filtri a maniche
27	Controllo del rumore - Utilizzo di un materiale multi-strato fonoassorbente per i muri interni dell'impianto.	SI	Limitatamente alla sala pompe
28	Controllo del rumore - Muri esterni costruiti con materiale amorfo ad alta densità.	NO	
29	Controllo del rumore - Riduzione dei livelli sonori all'interno dell'impianto.	SI	In fase di studio
30	Controllo del rumore - Piantumazione di alberi nell'area circostante all'impianto.	--	Non applicabile nell'area portuale
31	Controllo del rumore - Riduzione del numero di finestre o utilizzo di infissi maggiormente isolanti (vetri a maggiore spessore, doppi vetri etc.).	NO	
32	Controllo del rumore - Altri interventi.	NO	
33	Trattamenti di depurazione effluenti. Riduzione del carico di solidi e di colloidali al trattamento per mezzo di diverse tecniche. Prevenire la stagnazione di acqua, eliminare preventivamente i solidi sospesi attraverso l'uso di griglie, eliminare il grasso dall'acqua con appositi trattamenti meccanici, adoperare un flottatore, possibilmente con l'aggiunta di flocculanti, per l'ulteriore eliminazione dei solidi.	SI	Impianti di trattamento sulle sole acque dei servizi igienici. Non vi sono reflui di tipo industriale.
34	Trattamenti di depurazione effluenti liquidi. Riduzione dei consumi energetici per mezzo dell'utilizzo di una sezione di equalizzazione delle acque di scarico e del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento stesso	--	Non applicabile
35	Scelta della materia grezza.	NO	Tutti gli acquisti di materie prime vengono definiti a livello di gruppo G.M.I.

36	Valutazione e controllo dei rischi presentati dai prodotti chimici utilizzati nell'industria alimentare	SI	L'azienda applica le procedure HACCP e il sistema di certificazione volontario BRC.
37	Scelta di alternative valide nell'uso dei prodotti di disinfezione	NO	Disinfestazione ordinaria effettuata a mezzo di ditte esterne
38	Scelta di alternative valide nell'uso di prodotti chelanti al fine di ridurre l'utilizzo di EDTA	--	Non usati prodotti chelanti
39	Impiego di sistemi di lavaggio CIP	--	Non utilizzati sistemi di lavaggio
40	Traffico e movimentazione materiali	SI	Utilizzo di sistemi di trasporto alternativi a trasporto su gomma (navi e treni)
41	Gestione dei rifiuti - raccolta differenziata	SI	
42	Gestione dei rifiuti - riduzione dei rifiuti da imballaggio anche per mezzo del loro riutilizzo o del loro riciclo	SI	La quantità di rifiuti di imballaggi prodotti risulta limitata
43	Gestione dei rifiuti - accordi con i fornitori	SI	La gestione viene condotta in accordo con le ditte preposte allo smaltimento/recupero.
44	Gestione dei rifiuti - riduzione volumetrica dei rifiuti	NO	Non pertinente
45	Gestione dei rifiuti - compattazione fanghi	NO	Non pertinente
46	Suolo e acque sotterranee - gestione dei serbatoi fuori terra	NO	Non pertinente
47	Suolo e acque sotterranee - gestione dei serbatoi interrati	NO	Non pertinente
48	Suolo e acque sotterranee - gestione delle tubazioni	NO	Non pertinente
49	Suolo e acque sotterranee - adozione di solai impermeabili	NO	Non pertinente
50	Gestione delle sostanze pericolose - buone pratiche di gestione	NO	Non pertinente

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Società **GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.**, relativamente allo stabilimento di Trieste, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

Emissioni in atmosfera

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione	Descrizione
punto 1:	1° pulitura linea D2
punto 2:	Pneumatico 1 linea D2
punto 3:	Pneumatico 2 linea D2
punto 4:	Semolatrice 1 linea D2
punto 5 – 6:	1° pulitura duro
punto 7:	2°-3° pulitura duro
punto 8:	PN1 duro
punto 9:	PN2 duro
punto 10:	Semolatrice1 duro
punto 11:	Semolatrice2 duro
punto 12:	Semolatrice3 duro
punto 13:	Silos stoccaggio semola
punto 14:	scarico rinfusa semola
punto 15:	lavorazione sottoprodotti
punto 16:	trasporto silos mulino
punto 17:	Semolatrice 2 linea D2
punto 18:	Semolatrice 3 linea D2
punto 19:	2^ pulitura linea 2
punto F1:	Nastri in banchina
punto F2 – F3 - F4:	Fossa scarico vagoni
punto F5:	Trasporto polveri
punto F6 - F7:	Elevatore e trasportatore
punto F8 - F9:	Bilancia e trasporti carico silos
punto F12:	Asp. elevatori e trasporti
punto F13:	Aspiraz prepulitura
punto FT1A - FT1B - FT3:	Pompe asp. scarico navi
punto FT2:	Pompe asp. pulizia stive
punto FT4:	Pompe aspirante carico navi
punto F14:	Aspiraz. celle cubettatrici

Polveri totali **10 mg/Nmc**


I condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169, punto 7 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime.

ACQUA

Si prescrive per l'effluente allo scarico di rispettare i valori limite di cui al punto 2 (scarichi sul suolo) ed i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152.

RIFIUTI

La gestione dei rifiuti non prevede attività soggette ad autorizzazioni in base alla normativa di settore vigente. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.



RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Trieste, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dalla deliberazione consiliare n. 49 dd. 16.7.2003 del Comune di Trieste.

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6-7-8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Ditta.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- pozzetti piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti
- pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione

che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.lgs n.59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372.

1.2 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	<ul style="list-style-type: none"> Grandi Molini Italiani S.p.A. 	Antonio Cristante
Società terza contraente	<ul style="list-style-type: none"> Studio B.S.A. S.r.l. 	
Autorità competente	<ul style="list-style-type: none"> Regione Friuli Venezia Giulia 	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico
Ente di controllo	<ul style="list-style-type: none"> Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia 	Il Direttore del Dipartimento provinciale di Trieste

1.3 ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

1.3.a PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametro		Punti di emissione	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
		1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F12-F13-F14-FT1A-FT1B-FT2-FT3-FT4			
Altri composti	PM (polveri totali)	SI		ANNUALE	UNI EN 10169 13284

ARPA FVG si riserva di effettuare propri interventi (misure a camino) solo su richiesta di Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria o a seguito di rilevanti modifiche d'impianto, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	Filtro a maniche	Maniche filtranti	deprimometri	Visivo (settimanale)	MP2
F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F12-F13-F14-FT1A-FT1B-FT2-FT3-FT4	Filtro a maniche	Maniche filtranti	deprimometri	Visivo (settimanale)	MP2
20		Maniche filtranti	deprimometri	Visivo (settimanale)	Libretto caldaia

Emissioni diffuse e fuggitive

Dal funzionamento dell'impianto non si determinano emissioni diffuse e fuggitive.

Acqua

Nello stabilimento Grandi Molini Italiani di Trieste non vengono prodotte acque reflue industriali e l'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime in lavorazione.

Rumore

Nella tabella 4 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 4 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico
NO

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

ARPA FVG si riserva di effettuare propri interventi (campagna di misura del rumore) solo su richiesta di Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria o a seguito di rilevanti modifiche d'impianto, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Rifiuti

Non sono presenti rifiuti in ingresso.

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab. 5 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
170405	R4-R13	VISIVO	Ad ogni operazione di carico	Formulari e registro
150106	R13	VISIVO	Ad ogni operazione di carico	Formulari e registro
200301	D10	VISIVO	Ad ogni operazione di carico	Formulari e registro

1.3.b GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Vengono effettuati controlli su tutte le apparecchiature, registrando gli interventi sul sistema MP2. La Ditta dovrà mettere a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 6 e presentare all'ARPA, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 6- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di energia elettrica	Kw/q grano macinato	Lettura contatori	Mensile	A cura di Energy manager

1.4 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 7, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 7 - Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Monitoraggio adeguamenti	Verifica avanzamento del piano di adeguamento dell'impianto		
Audit energetico	Uso efficiente energia		
Valutazione report inviati dalla ditta	Tutte	annuale	5
Verifica rispetto delle prescrizioni	Aria	annuale	5
	Acqua	annuale	5
	Rifiuti	annuale	5
	Clima acustico		
	Tutela risorsa idrica		
	Campi elettromagnetici		
	Odori		
	Sicurezza del territorio		
	Ripristino ambientale		
Campionamento e analisi	Aria		
	Acqua		

